

TI_GERICHTE 52.1998.372 vom 8. Februar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-02-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.372

FR: TI_GERICHTE 52.1998.372 du 8 février 1999

IT: TI_GERICHTE 52.1998.372 del 8 febbraio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.02.1999 52.1998.372 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.02.1999 52.1998.372 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.02.1999 52.1998.372

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00372 Lugano 8 febbraio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Lorenza Ponti Broggin, vicecancelliera statuendo sul ricorso 2 febbraio 1996 _____ patrocinato da: avv. _____ contro la decisione 16 gennaio 1996 (n. 166) del Consiglio di Stato che con un unico giudizio ha accolto il gravame interposto dalla signora _____, e, rispettivamente, ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dalla signora _____, avverso la decisione 16 giugno 1995 con cui il municipio di _____ ha ordinato loro l'esecuzione di lavori di sistemazione dei mappali n.ri _____ e _____ RFD di _____, nonché lo sgombero del materiale pericolante, franato nell'alveo del sottostante riale _____; viste le risposte: - 12 febbraio 1996 di _____; - 12 febbraio 1996 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; - 19 febbraio 1996 del Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del _____; - 13 marzo 1996 di _____; considerata la sentenza 14 dicembre 1998 del Tribunale federale; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto ed in diritto che il 15 settembre 1994 il municipio di _____ ha constatato che, a causa di forti piogge, si era staccata una frana dai mappali n. _____ RFD, di proprietà di _____, e dal fondo contiguo e sottostante n. _____ RFD, allora di proprietà di _____; lo smottamento aveva trascinato a valle parte di un muro in cemento esistente sulla part. n. _____, ed altro materiale proveniente dai due fondi, ostruendo l'alveo del sottostante riale _____; che dopo aver eseguito gli interventi di prima urgenza, con risoluzione 16 giugno 1995 il municipio di _____ ha ordinato a _____ di demolire ed asportare i residui di muro ubicati sulla sua particella; ha inoltre obbligato con un vincolo di solidarietà _____ ed _____ ad eseguire sul mappale n. _____ altri ingenti lavori di sostegno del terreno, a sgomberare il materiale pericolante (particella _____) ed i detriti caduti nell'alveo del riale _____ ed a sistemare la scarpata una volta terminati i lavori (mappale n. _____); che con istanza di derelizione 28 giugno 1995 _____ si è spossessata del fondo n. _____; che il 16 gennaio 1996 il Consiglio di Stato, accogliendo i ricorsi di _____ e _____, ha annullato parzialmente l'ordine municipale; che con sentenza 22 settembre 1997 il Tribunale cantonale

amministrativo ha accolto il ricorso del comune di _____ ed ha annullato la decisione dell'Esecutivo cantonale, ripristinando integralmente l'ordine municipale in questione; che con sentenza 14 dicembre 1998 il Tribunale federale ha accolto i ricorsi di diritto pubblico presentati dalle insorgenti avverso la sentenza appena ricordata; l'Alta Corte federale ha considerato che la decisione municipale è arbitraria laddove impone con il vincolo della solidarietà ad una proprietaria interventi globali sui due fondi; la sentenza impugnata è inoltre lesiva del principio della proporzionalità, in quanto non è stato esaminato se le misure prospettate sono le meno incisive né se sono proporzionate in senso stretto; che il Tribunale federale ha pertanto annullato la sentenza 22 settembre 1997 di questo Tribunale, che viste le motivazioni esposte dall'Alta Corte federale il ricorso 2 febbraio 1996 del comune di _____ va respinto; che giusta l'art. 65 cpv. 4 PAmM il Tribunale cantonale amministrativo non può modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente; che in considerazione del divieto della "reformatio in peius" e ritenuto il fatto che _____ ed _____ non hanno impugnato la risoluzione del Consiglio di Stato, questo Tribunale può solo limitarsi a confermare la decisione 16 gennaio 1996 del Consiglio di Stato; che stando così le cose, ben si giustifica porre a carico del comune di _____ gli oneri processuali ammontanti a fr. 500.--; egli dovrà inoltre risarcire a _____ ed _____ fr. 500.-- ciascuna a titolo di ripetibili per questa sede; Per questi motivi, visti gli art. 6, 53 LIA; 208 LOC; 23 RALOC; 35 cpv. 2 LE; 1 ss. ed in particolare l'art. 65 4 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà a _____, ed _____, la somma di fr. 500.-- a testa (per un totale quindi di fr. 1'000.--) a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.